



Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I
CF: 81001210723 – P.IVA: 009567707211
Tel. 0883/290318 – Fax 0883/290225

IL SEGRETARIO GENERALE

A tutti i Dirigenti

Ai Responsabili della P.L. e dell'Avvocatura

e, p.c. alla Sindaca

all'ass. alle Finanze

al Collegio di Revisione

all'OIV

DIRETTIVA

Oggetto: Determinazioni di impegno “generico” e/o “globale” afferente debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti di legittimità dal Consiglio Comunale. Irregolarità per mancanza di presupposto indefettibile.

Torno su un tema rilevante sotto il profilo contabile avendo io già scritto sul tema della regolarità delle procedure di spesa e sulla eseguibilità delle determinazioni non munite di attestazione di copertura finanziaria ed anche sugli effetti in ordine alla legittimità dei procedimenti di spesa ed alla imputabilità degli obblighi di pagamento nel caso in cui a queste sia data esecuzione.

COMUNE DI ANDRIA
Protocollo Generale della Città di Andria
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0031677/2021 del 02/04/2021
Firmatario: BRUNELLA ASFALDO

Il tema che oggi ci occupa è quello della regolarità degli impegni di spesa riferiti a debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti di legittimità dal Consiglio Comunale.

Me ne fornisce, ancora una volta, l'occasione una determinazione in cui mi sono imbattuta in una ordinaria attività di confronto con un dirigente ed una richiesta di parere che mi è stata rivolta da un Consigliere Comunale nel corso di recente seduta consiliare.

Questa determinazione ha come oggetto l'assunzione di impegni di spesa volti a fronteggiare il pagamento di debiti fuori bilancio in un momento antecedente al loro riconoscimento da parte dell'organo cui il D. Lgs. 267/2000 attribuisce la competenza esclusiva relativa: il Consiglio Comunale.

Reputo opportuno prendere le mosse dalle disposizioni del D. Lgs. 267/2000 che contengono, quasi compiutamente, la disciplina di riferimento per il tema che in questa sede ci occupa.

L'art. 183, che definisce l'impegno e declina le modalità ed i limiti in cui esso si assume, l'art. 191, che regola il procedimento di assunzione dell'impegno di spesa e l'art. 194, che prevede le diverse, tassative tipologie di debiti fuori bilancio.

Emerge, in modo palese, che il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano il procedimento finanziario di assunzione degli impegni di spesa da parte degli enti locali.

Il riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale, nelle ipotesi tassative previste dall'art. 194, fatta eccezione per il caso leggermente diverso delle sentenze, determina, in modo costitutivo, l'attribuibilità della detta obbligazione all'ente e la sua riconduzione tra gli strumenti di gestione del bilancio.

E' pacifico ed incontestato, oltre che scolpito in unanime giurisprudenza, che prima del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio l'obbligazione ed il debito che in questa trova la fonte non siano attribuibili all'ente o, *rectius*, che non rientrino nell'alveo del bilancio dell'ente.

Corollario naturale di quanto appena detto è che l'operazione di assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio prima del riconoscimento e, quindi, prima che il debito possa essere attribuito all'ente, è del tutto prematura e, quindi, non conforme alle norme giuscontabili cui deve conformarsi l'azione dell'ente locale.

Non sembri ultronea la citazione fedele di un stralcio della recentissima deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, n. 14/2021/PAR del 23 febbraio u.s.: *“In un contesto di corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto in bilancio deve essere portata tempestivamente all'esame del Consiglio dell'Ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, **quali la valutazione della riconoscibilità**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, e il*

reperimento delle necessarie coperture, secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e art. 194 commi 2 e 3 TUEL".

E' ovvio, stante quanto appena evidenziato, mai peraltro oggetto di dicotomie o contrasti ermeneutici, che, se non può essere assunto impegno per un debito ancora non riportato nell'alveo del bilancio dell'ente perché non riconosciuto, è auspicabile, anzi necessario, che la proposta di riconoscimento, debitamente istruita, sia corredata di indicazione di copertura e di impegno provvisorio. E' ovvio, altresì, che l'impegno provvisorio non ha vita autonoma né è caratterizzato da definitività e che lo stesso si trasforma in definitivo solo nel momento in cui, in esecuzione della deliberazione consiliare di riconoscimento, vengono adottati gli atti dirigenziali di esecuzione.

L'impegno puro e semplice, invece, è compiuto e definitivo e, nel caso in cui non venisse riconosciuto il debito, occorrerebbe adottare apposito atto per annullarlo in autotutela per mancanza di presupposto legittimante.

Emerge, da quanto sopra esposto, che alcun impegno di spesa può dirsi validamente assunto prima del formale riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale e ciò qualunque sia la categoria in cui il debito possa farsi rientrare tra quelle elencate nel comma 1 dell'art. 194 del Tuel.

Discorso diverso e diverso approfondimento meriterebbe il caso di debito fuori bilancio di non rilevante entità rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194 citato che abbia registrato, a seguito di tempestiva presentazione di proposta deliberativa compiutamente istruita, la inazione del Consiglio Comunale (si porrebbe in questo caso, infatti, la questione della possibilità di impegno e liquidazione della spesa da parte del dirigente responsabile prima del formale riconoscimento onde evitare la produzione di ulteriori danni a titolo di interessi a carico del comune una volta decorso il termine di non azionabilità del titolo fissato dalla normativa vigente in 120 giorni dalla notifica). Su questa specifica problematica, che registra andamento altalenante nella pareristica delle varie sezioni regionali della Corte dei Conti, mi riprometto di tornare con specifica ulteriore direttiva.

Quanto detto nel penultimo periodo non muta in dipendenza della qualificazione dei fondi e delle risorse con cui si intende fronteggiare il pagamento del debito fuori bilancio. A nulla varrebbe, quindi, affermare che l'accantonamento operato per il pagamento dei debiti fuori bilancio in qualche atto ufficiale elencati – ma non riconosciuti – legittimi l'assunzione dell'impegno in quanto le risorse sono state specificamente destinate. Nulla ci sarebbe, infatti, di diverso rispetto al caso in cui il Peg contenesse un capitolo denominato "Liti, arbitraggi e risarcimenti". Questo, infatti, costituirebbe solo il luogo della provvista che non esimerebbe, tuttavia, il responsabile della spesa dalla assunzione di rituale atto di impegno della somma occorrente a fronteggiare la spesa stessa se ed in quanto esistente e riconducibile nell'alveo del bilancio dell'ente.

Tutti i Dirigenti ed i Responsabili apicali sono invitati a conformare la azione amministrativa di competenza alla presente direttiva, alla cui verifica di osservanza sarà tenuto, in modo qualificato, il Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria.

La presente sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Andria, Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di 1° livello “Disposizioni generali”, sottosezione di 2° livello “Atti generali”.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Brunella Asfaldo
(file firmato digitalmente)